



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 15/01/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2457

Legge 8 febbraio 2001, n. 21 - art. 3, comma 2 e legge 23 dicembre 2000, n. 288 - art. 145, comma 33. Programma sperimentale di edilizia residenziale concernente 20.000 abitazioni in affitto. Proroga dei termini per concedere gli alloggi realizzati in locazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Concessioni contributi, Flussi finanziari e Requisiti soggettivi e confermata dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di Giunta regionale n. 693, del 16 maggio 2003 fu approvato il bando pubblico di concorso per il programma sperimentale di edilizia denominato “20.000 alloggi in affitto” con i fondi rivenienti dalla legge n. 21, dell'8 febbraio 2001 e della legge n. 388, del 23 dicembre 2000.

Il bando al punto 7. Requisiti soggettivi dei conduttori e canoni stabiliva, tra le altre cose, che: “gli alloggi devono essere locati entro un anno dall'ultimazione lavori, a pena decadenza del finanziamento e restituzione dei contributi erogati dalla Regione”.

Allo stato attuale, il Comune di Biccari ed il Comune di Terlizzi, pur avendo ultimato i lavori dei programmi oggetto di finanziamento, percepito il 70% del contributo ed avviato le procedure per individuare i conduttori degli alloggi realizzati (bando pubblico, graduatoria provvisoria, pubblicazione per eventuali ricorsi ecc.) non hanno potuto stipulare i contratti di locazione nei termini previsti dal bando, chiedendo proroga.

Per quanto sopra esposto, considerato che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di proroga;

Visto che i lavori sono pressoché terminati si propone di concedere proroga di un anno per la locazione degli alloggi rinvenienti dai programmi realizzati.”

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R N. 28/2001 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Stessa, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del territorio;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative;

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione riportata in premessa e la proposta dell'Assessore;
- 2) il Servizio Politiche Abitative è autorizzato a concedere, ai Comuni di Biccari e Terlizzi proroga al termine di un (1) anno fissato dal bando pubblico, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 693/2003, per concedere gli alloggi in locazione;
- 3) il Servizio Politiche abitative, per i restanti Soggetti attuatori, potrà concedere tale proroga, se richiesta dagli stessi, a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.P. del presente provvedimento;
- 4) in tutti i casi, la proroga, non potrà essere superiore a un (1) anno;
- 5) il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
